



Ministero  
dell'Istruzione,  
dell'Università e della  
Ricerca

## LICEO CLASSICO E LINGUISTICO "C. SYLOS"

P.zza C. Sylos, 6 - 70032 Bitonto  
Cod. Scuola: BAPC18000X - C.F.: 80022510723 – Tel./fax 080/3751577  
email: bapc18000x@istruzione.it - pec: bapc18000x@pec.istruzione.it  
web: www.liceosylos.gov.it

## LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO "M. SPINELLI"

Via A. De Gasperi, 14 - 70054 Giovinazzo  
Tel. 080/3948679 – Tel./Fax 080/3942040



Unione Europea  
Fondo Sociale  
Europeo

### *Circolare n.35*

Bitonto, 26/09/2016

Ai Docenti  
Al personale ATA  
alla DSGA  
Bitonto- Giovinazzo

**OGGETTO:** Incompatibilità di impieghi per pubblici dipendenti.

La complessa disciplina che riguarda le incompatibilità nel pubblico impiego, in particolare per il comparto scolastico, fa riferimento all'art. 508 del d.lgs.n.297/1994, all'art.58 del d.lgs.n.29/1993 e succ. modif. (ora trasfuso nell'art.53 del d.lgs.n.165/2001), alla L.n.662/1996 (cd. collegato alla finanziaria 1997), all'art. 48 della L.n.144/1999, al d.lgs. n.16/2001, art.53 (Testo unico sul rapporto del pubblico impiego), ad alcune clausole dei Contratti collettivi in vigore e alle circolari della Funzione Pubblica applicabili al settore scolastico.

In base a tale normativa, si ricorda a tutto il personale interessato, docente e non docente, di richiedere al più presto la prevista autorizzazione al dirigente scolastico

Qui di seguito, si riportano le situazioni che interessano il personale con rapporto a tempo pieno (numericamente prevalente) o di part time a orario maggiore del 50%.

#### 1. Risultano assolutamente precluse:

le attività alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, ossia rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato

le attività d'impresa, commerciale e professionale.

Al personale docente è fatto divieto di impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto; il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il dirigente scolastico, al quale deve comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. La violazione delle prescrizioni in materia di lezioni private può comportare responsabilità disciplinari, nonché ulteriori conseguenze nel caso previsto dal comma 5 dell'art.508 del D. Lgs. 297/94 (nullità degli scrutini o prove di esame).

#### 2. Sono compatibili e possono essere svolte senza autorizzazione:

- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro
- le attività (senza compenso), che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente protetti (ad esempio, collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili)

- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- la partecipazione a convegni e seminari, se effettuate a titolo gratuito ovvero nel caso in cui venga percepito unicamente il rimborso spese

- gli incarichi per i quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate

- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo. Non rientrano in tali ipotesi le attività svolte durante periodi di aspettativa per motivi personali, per i quali permane il regime ordinario delle incompatibilità (non è possibile svolgere altra attività lavorativa retribuita)

- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di esse distaccati o in aspettativa non retribuita

- le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, se effettuate a titolo gratuito ovvero nel caso in cui venga percepito unicamente il rimborso spese; a le partecipazioni a società a titolo di semplice socio.

3. Sono astrattamente compatibili, ma devono essere svolte previa autorizzazione del dirigente scolastico, tutte le attività lavorative che:

- sono caratterizzate da temporaneità e occasionalità dell'incarico

- non siano in conflitto con gli interessi e con il principio del buon andamento dell'amministrazione

- non pregiudichino il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del dipendente

- siano svolte al di fuori dell'orario di servizio.

Al personale in part time al 50% è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro, pur con il rispetto di due limiti specifici:

- le ulteriori attività lavorative non devono arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio
- è consentito instaurare anche un rapporto di lavoro di tipo subordinato, ma non alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni.

In un'ottica di attenuazione del dovere di esclusività, si ricorda che il comma 6 dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001 esclude dal vincolo della richiesta di autorizzazione il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa al 50%.

In merito alla libera professione (ad esempio, le attività di ingegnere, commercialista, medico, avvocato, agronomo), l'art. 508 del D. Lgs. 297/94 (espressamente richiamato dall'art.53, comma 1, del D.Lgs.165/2001) prevede al comma 15 che al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside (ora dirigente scolastico), l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

Quindi, la libera professione può essere svolta dai docenti purché siano rispettate le seguenti condizioni:

non sia di pregiudizio alla funzione docente

sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio

sia esplicita previa autorizzazione del dirigente scolastico.

Per quanto riguarda, in particolare, l'esercizio della professione di avvocato per il personale docente, si devono richiamare le recenti disposizioni della L.247/2012 (nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) che, all'art.19, stabilisce che l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle scuole secondarie pubbliche e private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

Le condizioni entro cui è consentito al personale docente l'esercizio della professione di avvocato sono richiamate dall'art.1, comma 56 bis, della L.662/96:  
autorizzazione del dirigente scolastico (la valutazione che il dirigente è chiamato a fare riguarda l'eventuale pregiudizio che la professione di avvocato possa arrecare all'assolvimento delle attività inerenti la funzione docente)  
divieto di assumere il patrocinio legale in controversie nelle quali sia parte l'amministrazione (scuola)  
divieto di assumere incarichi professionali che siano dalla stessa conferiti.

Infine, per quanto riguarda le "collaborazioni plurime", gli artt.35 e 57 del CCNL 29/11/2007 consentono al personale docente e ATA di prestare la propria collaborazione ad altre scuole. Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza per i docenti, dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza - sentito il DSGA- per il personale ATA. La condizione è che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

La Dirigente Scolastica  
prof.ssa Antonia Speranza